

BILANCIO

L'informativa di Nota integrativa: le erogazioni pubbliche

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LA LETTURA E L'ANALISI DEI BILANCI IAS-IFRS DOPO L'INTRODUZIONE DEI NUOVI PRINCIPI

Scopri le sedi in programmazione >

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata introdotta dall'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#) (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e poi riformulata dall'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) (Decreto crescita), ed il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è stato quello relativo all'anno 2018.

In particolare, per quanto riguarda i **soggetti tenuti alla redazione del bilancio**, l'[articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017](#) stabilisce che:

*“I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato **gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque **non tenuti alla redazione della nota integrativa** assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri **siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui **portali digitali** delle associazioni di categoria di appartenenza.*

Ai sensi del **successivo comma 127**, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, è precisato che tale obbligo non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

È importante evidenziare che tale limite **va inteso in senso cumulativo e non con riferimento ad ogni singola erogazione** ([circolare del Ministero del Lavoro 2/2019](#)).

Il **documento congiunto Assonime - Cndcec** pubblicato a maggio 2019 ha inoltre chiarito che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere:

- dalla forma (**sovvenzioni o altro**) e
- dalla circostanza che sia **in denaro o in natura** (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Sono invece **esclusi dalla disciplina** i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un **regime generale**, quali le **agevolazioni fiscali** e i **contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni** (ad esempio il **credito ricerca e sviluppo**).

Inoltre gli **obblighi di trasparenza non si applicano** alle attribuzioni che costituiscono un **corrispettivo per una prestazione svolta**, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

L'obbligo riguarda le somme **effettivamente erogate** ai beneficiari, e quindi secondo il **criterio di cassa**, nell'esercizio finanziario precedente:

- dalle **pubbliche amministrazioni** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#), ovvero tutte le **amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli **istituti e scuole di ogni ordine e grado** e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le **Regioni**, le **Province**, i **Comuni**, le **Comunità montane** e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le **Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999**;
- dai soggetti di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#), che includono le **società a controllo pubblico non quotate**, ovvero:

1. **enti pubblici economici e ordini professionali**;
2. **società a controllo pubblico** come definite dall'[articolo 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 175/2016](#), escluse le **società quotate** come definite dall'[articolo 2, comma 1, lett. p\)](#), dello stesso decreto e le loro partecipate salvo che queste siano **controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni** non per il tramite della società quotata;
3. **associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato** con **bilancio superiore a 500.000 euro finanziati** in modo maggioritario per almeno due esercizi su tre da **pubbliche amministrazioni** e in cui la totalità dei titolari o componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da **pubbliche amministrazioni**.

Per le eventuali **erogazioni non in denaro**, il criterio per cassa deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il **vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto**; il vantaggio economico di natura **non monetaria** sarà quindi di **competenza del periodo in cui lo stesso è fruito**.

Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella **Nota integrativa dei bilanci 2019**, la [circolare del Ministero del Lavoro 2/2019](#) ha precisato che le informazioni da pubblicare, preferibilmente **in forma schematica e di immediata comprensibilità** per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente**;
- b) **denominazione del soggetto erogante**;
- c) **somma incassata** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) **data di incasso**;
- e) **causale**.

Al fine di assolvere l'adempimento, la **Nota di XBRL Italia del 23 gennaio 2020** ha indicato che le società potranno utilizzare:

- il **campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani** versione 2018-11-04, specificando all'interno della cella il **riferimento normativo corretto**, oppure
- **uno dei campi testuali generici** disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di **introduzione** e di **commento** alla sezione "**Nota integrativa, altre informazioni**").

Infine, per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all'**1% degli importi ricevuti**, con un **importo minimo di 2.000 euro**.

Solo qualora l'inosservanza perduri oppure il **pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l'ottemperanza**, il comportamento è sanzionato con la **restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi**.